



## COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

### Verbale n. 6 del 20.04.2022

Oggi giorno VENTI (20) del mese di aprile anno 2022 alle ore 08,45, presso la sede del Comune di Guamaggiore, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.12.2020, ha proceduto a dare parere su **Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.**

Visti:

- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto *"VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021"*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;

Tenuto conto che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le *"Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 *«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA)*, con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

-con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

-con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

-nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

-con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);

-con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

-con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

-l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

-al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Visto:

-il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

-la scelta di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (90,89%) e utenze non domestiche (9,11%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (90,89%) e utenze non domestiche (9,11%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche;

il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dal brogliaccio allegato alla presente deliberazione;

-che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

-l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

-che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

-il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

-che con la presente proposta si chiede al consiglio comunale:

-Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dal prospetto:

Categoria		sottocategoria	tipo utenza	†_Fissa	†_Variabile
1	Uso domestico	1 Un componente	Domestico	€ 0,13070	€ 117,11504
		2 Due componenti	Domestico	€ 0,15336	€ 209,57428
		3 Tre componenti	Domestico	€ 0,17427	€ 246,55798
		4 Quattro componenti	Domestico	€ 0,18821	€ 320,52537
		5 Cinque componenti	Domestico	€ 0,19344	€ 357,50907
		6 Sei o piu` componenti	Domestico	€ 0,19170	€ 419,14856
2	Uso non domestico	1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi d	Non domestico	€ -	€ -
		2 Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	€ -	€ -
		3 Stabilimenti balneari	Non domestico	€ -	€ -
		4 Esposizioni,autosaloni	Non domestico	€ -	€ -
		5 Alberghi con ristorazione	Non domestico	€ -	€ -
		6 Alberghi senza ristorazione	Non domestico	€ -	€ -
		7 Case di cura e riposo	Non domestico	€ 0,21726	€ 1,97712
		8 Uffici,agenzie	Non domestico	€ -	€ -
		9 Banche,istituti di credito e studi professiona	Non domestico	€ 0,13036	€ 1,18800
		10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,carta	Non domestico	€ 0,21726	€ 1,99006
		11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico	€ 0,26278	€ 2,40618
		12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname	Non domestico	€ 0,19036	€ 1,74642
		13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico	€ 0,24416	€ 2,23585
		14 Attivita` industriali con capannoni di produzi	Non domestico	€ -	€ -
		15 Attivita` artigianali di produzione beni specifi	Non domestico	€ 0,16760	€ 1,53728
		16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico	€ 1,14630	€ 10,50871
		17 Bar,caffe`,pasticceria	Non domestico	€ -	€ -
		18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi	Non domestico	€ 0,34968	€ 3,19961
		19 Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	€ 0,53384	€ 4,88998
		20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	Non domestico	€ 1,16078	€ 10,64669
		21 Discoteche,night club	Non domestico	€ -	€ -

-Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

a. 31.07.2022 (prima rata);

b. 31.08.2022 (seconda rata);

c. 30.09.2022 (terza rata);

d. 31.10.2022 (quarta rata);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA;

**esprime parere favorevole**

sulla presente delibera avente come OGGETTO: Approvazione delle tariffe taxa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.


Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 10,05.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Guamaggiore, lì 20.04.2022

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Romolo Salis

A handwritten signature in black ink, reading "Romolo Salis". The signature is written in a cursive style. The name "Romolo" is written in a larger, more prominent script, while "Salis" is written in a smaller, more compact script. The signature is positioned over a faint, circular official stamp that is partially visible in the background.